

**Emendamento 126**

**João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0245/2018****Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale  
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

**Proposta di direttiva****Articolo 13***Testo della Commissione*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi **della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti**

1. I prestatori di servizi **della società dell'informazione** che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, **quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate**. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni **adeguate** sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

*Emendamento*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di **condivisione di contenuti online**

1. I prestatori di servizi **di condivisione di contenuti online** che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure **adeguate e proporzionate** miranti a garantire il funzionamento degli accordi **di licenza** con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure **adeguate e proporzionate sono il risultato di un accordo derivante da un ampio processo di dialogo costruttivo e trasparente nonché di cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, le organizzazioni che rappresentano i diritti degli utenti e le organizzazioni che rappresentano autori, creatori, artisti (interpreti o esecutori) e altri titolari dei diritti d'autore negli Stati membri. Tali misure non pregiudicano in alcun modo il diritto alla creazione e alla**

*fruizione culturali e alla libertà di espressione né consistono in pratiche di occhiuta vigilanza e censura digitale. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti, **agli autori, ai creatori, agli artisti (interpreti o esecutori) e agli utenti tutte le informazioni necessarie** sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente **anche** sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

2. Gli Stati membri provvedono **a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano** meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione **degli utenti** in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono **all'istituzione** di meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione **delle parti interessate** in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

*2 bis. **Gli accordi di licenza conclusi con i titolari dei diritti prevedono un'equa remunerazione per gli autori, i creatori e gli artisti (interpreti o esecutori). Gli Stati membri privilegiano lo sviluppo e l'approfondimento delle misure volte a tutelare le parti più deboli - autori, creatori, artisti (interpreti o esecutori) e utenti - e a responsabilizzare effettivamente i beneficiari materiali in merito all'appropriazione indebita di valore aggiunto sui contenuti condivisi e caricati su internet protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi.***

3. ***Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.***

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/127

**Emendamento 127**

**João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka**  
a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0245/2018**

**Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale  
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

**Proposta di direttiva**

**Articolo 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Diritto di autori, creatori, artisti  
(interpreti o esecutori) a un'equa  
remunerazione***

- 1. Gli autori, i creatori, gli artisti  
(interpreti o esecutori) hanno diritto a  
un'equa remunerazione per il lavoro che  
svolgono nel quadro dei contratti da essi  
conclusi che formano oggetto del presente  
titolo della direttiva. Ciò può essere  
conseguito in ciascun settore tramite una  
combinazione degli accordi, inclusi gli  
accordi di contrattazione collettiva.***
- 2. L'equa remunerazione non deve andare  
a carico o essere ottenuta a spese degli  
utenti.***
- 3. L'equa remunerazione di autori,  
creatori, artisti (interpreti o esecutori) può  
essere il risultato di misure degli Stati  
membri volte a responsabilizzare i  
beneficiari materiali in merito  
all'appropriazione indebita di valore  
aggiunto sui contenuti condivisi e caricati  
su internet protetti dal diritto d'autore e  
da diritti connessi.***

Or. pt